



DELIBERAZIONE N. 6 DEL 14 GENNAIO 2013

SETTORE GESTIONE EDILIZIA

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 65 DEL 27.11.2009 E DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 17 DELL'11.2.2011 RELATIVAMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 8.10.2009 N. 22 MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA LEGGE REGIONALE 21.12.2010 N. 19 – “INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L'OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE”.

La Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto sulla base della proposta della Giunta municipale (deliberazione n. 331 del 18.9.2012 - immediatamente eseguibile), già distribuita a tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n. 30 componenti del Consiglio)

Relatore: Assessore all'Urbanistica

LA GIUNTA COMUNALE

Premesse:

- *la Regione Marche ha approvato la legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22, avente ad oggetto “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile” pubblicata sul BUR Marche n. 96 del 15.10.2009;*
- *tale normativa, conosciuta come “Piano casa”, costituisce l’attuazione dell’Intesa tra Stato, Regioni ed Enti locali, raggiunta in sede di Conferenza unificata in data 1° aprile 2009, contenente misure per il rilancio dell’economia attraverso l’attività edilizia;*
- *l’obiettivo della legge regionale è di contrastare la crisi economica in atto non soltanto mediante il sostegno dell’attività edilizia diretta all’ampliamento delle volumetrie, ma anche attraverso il miglioramento della qualità degli edifici sotto il profilo della sicurezza sismica e dell’efficienza energetica;*
- *ai sensi dell’art. 9 della citata L.R. 22/2009 il Consiglio comunale, in data 27/11/2009, ha approvato la delibera n. 65 con la quale ha fissato le limitazioni*



e le deroghe ai parametri edilizi previsti all'art. 4 della stessa legge nonché l'ammontare della monetizzazione delle aree da destinare agli standard urbanistici di cui all'art. 3 del D.M. 1444/1968;

- *in data 30/12/2010 sul B.U.R. Marche n. 114 è stata pubblicata la legge regionale n. 19 del 21.12.2010 avente ad oggetto: "Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22";*
- *l'art. 10 della L.R. n. 19/2010 al comma 1 stabilisce che i Comuni adeguino gli atti adottati ai sensi dell'art. 9 della precedente legge n. 22/2009, limitatamente alle disposizioni previste nella stessa legge n. 19/2010, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale ossia entro il 14/02/2011;*
- *ai sensi dell'art. 10 della citata L.R. 19/2010 il Consiglio comunale, in data 11/02/2011 ha approvato la delibera n. 17 con la quale ha adeguato i propri atti alle disposizioni previste dalla succitata legge, fissando nuove limitazioni e deroghe ai parametri edilizi;*

Vista:

- *la richiesta di parere inviato dal Settore Gestione Edilizia del Comune di Ancona alla Regione Marche Servizio Territorio Ambiente relativamente alla possibilità, nonostante sia scaduto il termine prescrizione di 45 giorni previsto dall'art.9 comma 1 della LR n. 22/2009 come modificata dalla LR 19/2010, di integrare la deliberazione del Consiglio comunale sopracitata attenuando i limiti previsti nonché prevedere ulteriori deroghe;*
- *la nota inerente il parere espresso dalla Regione Marche- Servizio Territorio Ambiente Energia - P.F. Urbanistica ed Espropriazione, prot. n. 443912/26106/2012/RM/GRM/URB/P del 25/06/2012 nel quale si afferma che: "una volta decorsi i termini i Comuni non hanno perso il potere di attenuare i limiti previsti con le predette deliberazioni di Consiglio comunale come non hanno perso il potere di rimodulare le deroghe ai parametri urbanistico-edilizi già individuati, al limite, di prevedere ulteriori deroghe, in quanto, in tal modo, non limitando ulteriormente l'applicazione della legge non violano, come sopra esposto, il termine perentorio stabilito dal predetto art. 9 comma 1";*

Tenuto conto che:

- *con le già citate delibere consiliari n. 65 del 27/11/2009 e n. 17 dell'11.2.2011 sono state stabilite deroghe e limitazioni che hanno dato risposta positiva ai fini dell'applicabilità della legge;*
- *avendo riscontrato in fase di applicazione della legge che alcune prescrizioni impartite dalla normativa del vigente PRG, la rendono difficilmente applicabile limitando le finalità della medesima, si ritiene necessario quindi, per poter attuare in modo più agevole quanto previsto con la legge regionale n. 22/2009 modificata ed integrata dalla LR 19/2010, consentire:*



1. *che gli ampliamenti previsti dall'art. 1 della L.R. 19/2009 succ. m.i., qualora vengano realizzati su terrazzi di pertinenza di unità immobiliari facenti parte di un complesso edilizio avente più proprietari, possano derogare dalle distanze dai confini di proprietà rispetto alle corti di pertinenza del fabbricato stesso, previsti dall'art. 9.7 lett. a) delle vigenti NTA del PRG;*
2. *la deroga al reperimento dei parcheggi privati P3 relativamente agli ampliamenti realizzati tramite l'applicazione dell'art. 1 della L.R. 19/2009 succ. m.i. qualora non si venga a creare una nuova unità immobiliare;*
3. *la deroga alla lunghezza massima pari a mt 30,00 dei fronti dei fabbricati, imposta dall'art. 84.1.1 "Criteri generali e livelli di tutela relativi alle zone a tessuto omogeneo extraurbane ricadenti all'interno del perimetro del Parco Naturale del Conero" - "Prescrizione specifica" delle NTA del vigente PRG, tenuto conto che tale limitazione non è più prevista dalle NTA del Piano del Parco del Conero approvato con DACR Marche n.154 del 2.2.2010 e n.156 dell'8.2.201;*

Posto quanto sopra;

Ritenuto per i motivi citati che sia opportuno confermare quanto previsto dalle delibere consiliari n. 65 del 27.11.2009 e n. 17 dell'11.2.2011, omettendo in questa sede le premesse dei citati atti, e adeguandola con l'aggiunta di quanto esplicitato ai commi precedenti;

Visti:

- *i pareri delle Circoscrizioni;*
- *il parere della II Commissione consiliare;*

Ritenuto di condividere gli obiettivi della legge regionale n. 22/2009 così come modificata dalla legge regionale n. 19/2010;

Attesa la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

propone al Consiglio comunale

- 1) *di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*
- 2) *di dare atto che quanto stabilito con le delibere n. 65 del 27.11.2009 e n. 17 dell'11.2.2011 rimane tutt'oggi valido;*
- 3) *di integrare le delibere n. 65 del 27.11.2009 e n. 17 dell'11.2.2011 con le seguenti deroghe:*
 - o *gli ampliamenti previsti dall'art. 1 della LR 19/2009 succ. m.i., qualora vengano realizzati su terrazzi di pertinenza di unità immobiliari facenti parte*



- di un complesso edilizio avente più proprietari possano derogare dalle distanze dai confini di proprietà rispetto alle corti di pertinenza del fabbricato stesso, previsti dall'art. 9.7 lett. a) delle vigenti NTA del PRG;*
- *reperimento dei parcheggi privati P3 previsti dall'art. 6 delle NTA del vigente PRG relativamente alle porzioni in ampliamento realizzate ai sensi dell'art. 1 della LR 19/2010 succ. m.i. qualora non si venga a creare una nuova unità immobiliare;*
 - *lunghezza massima pari a mt 30,00 dei fronti dei fabbricati, imposta dall'art. 84.1.1 "Criteri generali e livelli di tutela relativi alle zone a tessuto omogeneo extraurbane ricadenti all'interno del perimetro del Parco Naturale del Conero" - "Prescrizione specifica" delle NTA del vigente PRG, tenuto conto che tale limitazione non è più prevista dalle NTA del Piano del Parco del Conero approvato con DACR Marche n. 154 del 2.2.2010 e n. 156 dell'8.2.2010;*
- 4) *di prendere atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90, è il Dirigente del Settore Gestione Edilizia arch. Giacomo Circelli.*

(si richiede l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

sulla proposta di cui sopra si esprime:

Parere favorevole di regolarità tecnica

Ancona, 6.9.2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE EDILIZIA

f.to Arch. Giacomo Circelli

Si attesta che non occorre esprimere parere di regolarità contabile

Ancona, 11.9.2012

IL DIRETTORE AREA RISORSE FINANZIARIE E NEW ECONOMY

f.to Dott. Ciro Del Pesce

Chiusa la discussione, la Presidente pone ai voti il seguente emendamento presentato dal Consigliere Duca in corso di seduta e distribuito i copia a tutti i Consiglieri:

<< 1) nelle premesse sopprimere il punto 3;

2) sopprimere la parte riguardante la terza parte del punto 3.

14.1.2013 - Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica. Il Dirigente del Settore Gestione Edilizia f.to Arch. Giacomo Circelli

14.1.2013 – Si esprime parere favorevole di regolarità contabile. p. Il Dirigente Settore Ragioneria: il Dirigente Attività Economiche f.to Dott. Ciro Del Pesce.>>.



La votazione, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato dalla Presidente, consegue il seguente risultato:

Presenti:	29	<i>sono usciti i Consiglieri Bastianelli e Pizzi, è entrato il Consigliere Rossi Vincenzo</i>
Favorevoli:	18	
Contrari:	7	Gnocchini, Conte, Berardinelli, Piergiacomi, Rossi Vincenzo, Freddini, Benvenuti Gostoli
Astenuti:	2	Micheli, Galeazzi
Non partecipanti al voto:	2	Ippoliti, Ugolini

L'emendamento è approvato

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta comunale avente ad oggetto: <<ADEGUAMENTO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 65 DEL 27.11.2009 E DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 17 DELL'11.2.2011 RELATIVAMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 8.10.2009 N. 22 MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA LEGGE REGIONALE 21.12.2010 N. 19 – “INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L'OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE”>>;

VISTO l'art. 42 del TUEL n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267 del 18.8.2000 e riportati in calce alla proposta;

ACQUISITI i seguenti pareri:

- 2^a Commissione consiliare espresso in data 15-11-2012,
- Consiglio della 1^a Circoscrizione espresso in data 25.10.2012,
- Consiglio della 2^a Circoscrizione espresso in data 25.10.2012,
- Consiglio della 3^a Circoscrizione espresso in data 6.11.2012;

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della seduta;

TENUTO CONTO dell'emendamento approvato;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato dalla Presidente:



Presenti:	29	
Favorevoli:	27	
Contrari:	-	
Astenuti:	1	Benvenuti Gostoli
Non partecipanti al voto:	1	Ippoliti

APPROVA

integralmente la proposta di deliberazione di cui all'oggetto in premessa richiamato nel testo emendato, come da allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;
con la seguente votazione, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato dalla Presidente:

Presenti:	29	
Favorevoli:	28	
Contrari:	-	
Astenuti:	-	
Non partecipanti al voto:	1	Ippoliti

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

* * * * *

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

*IL PRESENTE ATTO **VA** PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E' STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" (D.Lgs. 196/2003) E DELLE "LINEE GUIDA IN MATERIA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" PER FINALITA' DI PUBBLICAZIONE E DI DIFFUSIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI ENTI LOCALI (Deliberazione del Garante n. 17 del 19.4.2007).*

*Il Dirigente del Settore Gestione Edilizia
f.to Arch. Giacomo Circelli*



TESTO APPROVATO

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 65 DEL 27.11.2009 E DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 17 DELL'11.2.2011 RELATIVAMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 8.10.2009 N. 22 MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA LEGGE REGIONALE 21.12.2010 N. 19 – “INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L'OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE”.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesse:

- *la Regione Marche ha approvato la legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22, avente ad oggetto “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile” pubblicata sul BUR Marche n. 96 del 15.10.2009;*
- *tale normativa, conosciuta come “Piano casa”, costituisce l'attuazione dell'Intesa tra Stato, Regioni ed Enti locali, raggiunta in sede di Conferenza unificata in data 1° aprile 2009, contenente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia;*
- *l'obiettivo della legge regionale è di contrastare la crisi economica in atto non soltanto mediante il sostegno dell'attività edilizia diretta all'ampliamento delle volumetrie, ma anche attraverso il miglioramento della qualità degli edifici sotto il profilo della sicurezza sismica e dell'efficienza energetica;*
- *ai sensi dell'art. 9 della citata L.R. 22/2009 il Consiglio comunale, in data 27/11/2009, ha approvato la delibera n. 65 con la quale ha fissato le limitazioni e le deroghe ai parametri edilizi previsti all'art. 4 della stessa legge nonché l'ammontare della monetizzazione delle aree da destinare agli standard urbanistici di cui all'art. 3 del D.M. 1444/1968;*
- *in data 30/12/2010 sul B.U.R. Marche n. 114 è stata pubblicata la legge regionale n. 19 del 21.12.2010 avente ad oggetto: “Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22”;*
- *l'art. 10 della L.R. n. 19/2010 al comma 1 stabilisce che i Comuni adeguino gli atti adottati ai sensi dell'art. 9 della precedente legge n. 22/2009, limitatamente alle disposizioni previste nella stessa legge n. 19/2010, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale ossia entro il 14/02/2011;*
- *ai sensi dell'art. 10 della citata L.R. 19/2010 il Consiglio comunale, in data 11/02/2011 ha approvato la delibera n. 17 con la quale ha adeguato i propri atti*



alle disposizioni previste dalla succitata legge, fissando nuove limitazioni e deroghe ai parametri edilizi;

Vista:

- *la richiesta di parere inviato dal Settore Gestione Edilizia del Comune di Ancona alla Regione Marche Servizio Territorio Ambiente relativamente alla possibilità, nonostante sia scaduto il termine prescrizionale di 45 giorni previsto dall'art.9 comma 1 della LR n. 22/2009 come modificata dalla LR 19/2010, di integrare la deliberazione del Consiglio comunale sopracitata attenuando i limiti previsti nonché prevedere ulteriori deroghe;*
- *la nota inerente il parere espresso dalla Regione Marche- Servizio Territorio Ambiente Energia - P.F. Urbanistica ed Espropriazione, prot. n. 443912/26106/2012/RM/GRM/URB/P del 25/06/2012 nel quale si afferma che: "una volta decorsi i termini i Comuni non hanno perso il potere di attenuare i limiti previsti con le predette deliberazioni di Consiglio comunale come non hanno perso il potere di rimodulare le deroghe ai parametri urbanistico-edilizi già individuati, al limite, di prevedere ulteriori deroghe, in quanto, in tal modo, non limitando ulteriormente l'applicazione della legge non violano, come sopra esposto, il termine perentorio stabilito dal predetto art. 9 comma 1";*

Tenuto conto che:

- *con le già citate delibere consiliari n. 65 del 27/11/2009 e n. 17 dell'11.2.2011 sono state stabilite deroghe e limitazioni che hanno dato risposta positiva ai fini dell'applicabilità della legge;*
- *avendo riscontrato in fase di applicazione della legge che alcune prescrizioni impartite dalla normativa del vigente PRG, la rendono difficilmente applicabile limitando le finalità della medesima, si ritiene necessario quindi, per poter attuare in modo più agevole quanto previsto con la legge regionale n. 22/2009 modificata ed integrata dalla LR 19/2010, consentire:*
 1. *che gli ampliamenti previsti dall'art. 1 della L.R. 19/2009 succ. m.i., qualora vengano realizzati su terrazzi di pertinenza di unità immobiliari facenti parte di un complesso edilizio avente più proprietari, possano derogare dalle distanze dai confini di proprietà rispetto alle corti di pertinenza del fabbricato stesso, previsti dall'art. 9.7 lett. a) delle vigenti NTA del PRG;*
 2. *la deroga al reperimento dei parcheggi privati P3 relativamente agli ampliamenti realizzati tramite l'applicazione dell'art. 1 della L.R. 19/2009 succ. m.i. qualora non si venga a creare una nuova unità immobiliare;*

Posto quanto sopra;

Ritenuto per i motivi citati che sia opportuno confermare quanto previsto dalle delibere consiliari n. 65 del 27.11.2009 e n. 17 dell'11.2.2011, omettendo in questa



sede le premesse dei citati atti, e adeguandola con l'aggiunta di quanto esplicitato ai commi precedenti;

Visti:

- *i pareri delle Circoscrizioni;*
- *il parere della II Commissione consiliare;*

Ritenuto di condividere gli obiettivi della legge regionale n. 22/2009 così come modificata dalla legge regionale n. 19/2010;

Attesa la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

propone al Consiglio comunale

1. *di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*
2. *di dare atto che quanto stabilito con le delibere n. 65 del 27.11.2009 e n. 17 dell'11.2.2011 rimane tutt'oggi valido;*
3. *di integrare le delibere n. 65 del 27.11.2009 e n. 17 dell'11.2.2011 con le seguenti deroghe:*
 - *gli ampliamenti previsti dall'art. 1 della LR 19/2009 succ. m.i., qualora vengano realizzati su terrazzi di pertinenza di unità immobiliari facenti parte di un complesso edilizio avente più proprietari possano derogare dalle distanze dai confini di proprietà rispetto alle corti di pertinenza del fabbricato stesso, previsti dall'art. 9.7 lett. a) delle vigenti NTA del PRG;*
 - *reperimento dei parcheggi privati P3 previsti dall'art. 6 delle NTA del vigente PRG relativamente alle porzioni in ampliamento realizzate ai sensi dell'art. 1 della LR 19/2010 succ. m.i. qualora non si venga a creare una nuova unità immobiliare;*
4. *di prendere atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90, è il Dirigente del Settore Gestione Edilizia arch. Giacomo Circelli.*